

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 98/CDN **(2008/2009)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Riccardo Andriani, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Arturo Perugini, Componenti; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Nicola Terra e del Sig. Floriddia Salvatore, si è riunita il giorno 5 giugno 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(287) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITA' DELLA SOC. ASD REAL ALTAMURA E DEL SIG. PIETRO CAPUTO, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Puglia CU n. 68 del 7.5.2009).

Con reclamo dell'11.5.2009, la Procura Federale ha impugnato la decisione con la quale la CDT presso il CR Puglia, in parziale accoglimento del deferimento del 5.2.2009, ha prosciolto il Sig. Pietro Caputo e la Società Real Altamura dagli addebiti agli stessi contestati.

La Procura Federale lamenta l'ingiustizia della decisione nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza in favore del Presidente deferito, della scriminante della buona fede dallo stesso invocata. A sostegno della propria tesi difensiva, il Caputo aveva prospettato che il rivolgersi all'AGO sarebbe stato dettato dalla necessità di tutelare se stesso e la Società da eventuali fatti illeciti che potevano essere commessi in loro danno, la cui natura non poteva dirsi riconducibile a norme del diritto sportivo.

Nel reclamo la Procura deduce che l'ordinamento interno non prevede detta scriminante, e che, comunque, la necessità di tutela espressa dal deferito non potrebbe mai consentire di eludere specifiche norme come quella di cui all'art. 30, co. 4, Statuto Federale. Ciò anche in considerazione del fatto che l'oggetto della querela riguarda materie di interesse federale.

La Procura censura infine la mancata condanna della Real Altamura per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta del tesserato Limido, condannato in primo grado ma non reclamante.

Il reclamo è parzialmente fondato e va accolto nel senso di seguito specificato.

La CDT ha ritenuto l'operatività della scriminante della buona fede in quanto l'intenzione perseguita dalla Società non sarebbe stata quella di denunciare direttamente un appartenente alla Lega, bensì quella di informare l'AGO di un fatto in sé integrante un reato che, essendo ignoto il responsabile, ben poteva essere reiterato in danno della Società con conseguenze non prevedibili, di talché la condotta oggetto di deferimento si sarebbe mossa al di fuori del contesto strettamente calcistico.

Chiarisce la CDT che la falsificazione di un documento è potenzialmente lesiva di interessi extra sportivi e che gli autori della stessa ben avrebbero potuto essere non tesserati.

Tale evoluzione dei fatti, conclude la CDT, potrebbe aver spinto il Presidente a non considerare operante la clausola compromissoria.

Da un punto di vista metodologico, si chiarisce sin da subito che le considerazioni che discendono dall'esame degli atti, e che consentono una ricostruzione dei fatti differente da quella della CDT, non hanno altro scopo se non quello di determinare se il Caputo potesse ritenersi svincolato dall'obbligo della cui violazione è stato incolpato.

Fatta questa premessa bisogna partire dal presupposto che la denunciata impossibilità di identificare immediatamente gli autori di un illecito lesivo di interessi tutelati dall'ordinamento federale non pone, di per sé, il fatto al di fuori dell'Ordinamento sportivo laddove il fatto possa essere comunque ricondotto a tesserati e gli interessi siano coperti da interesse istituzionale. Tanto più che tale difficoltà sarebbe stata solo apparente, in quanto proprio il Caputo, in fase di indagini, ha riferito di aver ricevuto la richiesta di svincolo proveniente dal Limido e di aver subito individuato la falsità della sottoscrizione ivi apposta.

A parte la circostanza, di per sé assorbente ogni ulteriore questione, della condanna del calciatore per i fatti allo stesso ascritti, è necessario comunque considerare che gli autori di un illecito sono solitamente coloro i quali dallo stesso traggono un vantaggio.

Ora, mentre da un lato, non si comprende il motivo per il quale degli "estranei" avrebbero dovuto manipolare il documento e non, più semplicemente, il soggetto deferito poi indicato quale autore del fatto, dall'altro, in conseguenza di tale indirizzo, si ritiene che non sia stato adeguatamente valutato il contegno tenuto dal Limido – riconosciuto comunque responsabile della falsificazione – in relazione all'obbligo del Presidente di richiedere la prescritta autorizzazione.

È pertanto plausibile ritenere, più che fondatamente, che la denuncia, ancorché formalmente contro ignoti, fosse di fatto indirizzata proprio contro il Limido, imponendo la circoscrizione del fatto nell'ambito federale.

Anche oggettivamente non vi è dubbio che la denuncia riguardasse fatti di natura prettamente sportiva e di interesse federale.

Gli innegabili riflessi dell'illecito su soggetti ed oggetti dell'ordinamento federale determina la sussistenza dell'obbligo sancito dalle norme interne che ancorano l'obbligo di richiedere l'autorizzazione innanzitutto agli interessi sottesi alla stessa ovvero a quelle situazioni giuridiche rilevanti per l'ordinamento sportivo.

È pertanto innegabile l'attrazione, da parte dell'istituzione federale, di un fatto, la falsificazione di una firma apposta in calce ad una lista di svincolo, che vede coinvolti unicamente tesserati.

Il secondo motivo è invece infondato. La Procura Federale lamenta che la CDT non abbia sanzionato la ASD Real Altamura per responsabilità oggettiva in relazione ai fatti ascritti al Sig. Limido.

Questa Commissione ritiene invece che non possa ricorrere la responsabilità oggettiva di una società per fatti commessi da un tesserato ai danni della società stessa sui quali l'incolpata non poteva intervenire in alcun modo essendo stati commessi proprio contro di lei. Inoltre per quanto attiene alla mancata comparizione dinnanzi gli organi inquirenti, all'epoca il Limido non era più tesserato per la Real Altamura.

Le sanzioni devono essere determinate ai sensi dell'art. 15 C.G.S. nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo infligge a Caputo Pietro l' inibizione per anni 1 (uno) e l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) ed alla Società ASD Real Altamura la penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva, 2009/2010 e l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

Rigetta nel resto.

(288) – APPELLO DELLA SOCIETA' SG GALLARATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia CU n. 41/ter del 5.5.2009).

Con ricorso del 6.5.2009, la SG Gallaratese ASD ha impugnato la decisione con la quale la CDT presso il CR Lombardia, in accoglimento del deferimento del 19.3.2009, ha sanzionato la Società con la penalizzazione di punti 2 (due) per gli addebiti ascritti al Sig. Orazio Vedani, all'epoca dei fatti Presidente della stessa, deceduto prima della notifica del deferimento.

La Procura Federale, con l'atto di incolpazione, ha contestato l'inosservanza, da parte dei soggetti predetti, dell'obbligo di provvedere al pagamento delle somme stabilite dal Collegio Arbitrale in favore di due tesserati, entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

L'appellante censura la pronuncia di primo grado deducendo che il decesso del Presidente, in epoca prossima alla violazione contestata, ma comunque successiva alla comunicazione dalla quale decorreva l'obbligo che si assume inosservato, avrebbe dovuto far ritenere insussistente l'obbligo predetto, dovendo il Collegio Arbitrale notificare la propria decisione anche a chi aveva rilevato la posizione all'interno della società. Chiede pertanto l'annullamento della delibera o comunque la sua sospensione concedendo termine per l'adempimento, o, in subordine, il differimento, alla prossima stagione sportiva, degli effetti della penalizzazione.

Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

La prospettata necessità di reiterare la comunicazione a chi subentra nella carica di Presidente non solo non trova copertura normativa ma è comunque del tutto inidonea ad esimere da responsabilità i deferiti.

Fermo restando il rispetto per il tragico evento che ha colpito la famiglia Vedani, si deve osservare che la violazione dell'obbligo è maturato in epoca antecedente al decesso del Sig. Orazio Vedani, tenuto conto anche del fatto che la comunicazione del Collegio Arbitrale era rivolta alla Società e non personalmente al suo rappresentante . Peraltro se fosse valida la tesi difensiva della ricorrente ogni modifica dell'assetto societario, determinando un mutamento delle persone che rappresentano la società, potrebbe giustificare richieste, anche pretestuose, di rimessioni in termini.

Anche la richiesta subordinata non può trovare accoglimento. È bene ricordare che gli organi di giustizia sportiva, nel determinare le sanzioni ed il tempo in cui le stesse devono essere scontate, devono valutarne la natura afflittiva, risultando pertanto legittima la decisione – proprio in ragione di quanto prospettato dalla reclamante – nella parte in cui ne impone l'espiazione nella corrente stagione sportiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dispone l'incameramento della tassa.

(277) – APPELLO DELLA SOCIETA' USD FELEGARESE AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER ANNI 2 E AMMENDA DI € 1.000,00 AL SIG. MARCO ANELLI (Presidente), DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 E AMMENDA DI € 300,00 AL SIG. GIOVANNI ROSSI (Dirigente) E LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA € 1.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna CU n. 40 del 22.4.2009).

A seguito di deferimento del Procuratore Federale, la CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna ha applicato nei confronti dei soggetti deferiti le sanzioni di cui in epigrafe.

Con il reclamo inoltrato alla Corte di Giustizia Federale e da tale organo trasmesso a questa Commissione Disciplinare Nazionale in ragione della sua competenza, la Soc. Felegarese chiede la revoca delle sanzioni inflitte in primo grado.

All'udienza odierna nessuno compariva per la ricorrente. Il rappresentante della Procura Federale eccepiva preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte della reclamante e concludeva per l'improcedibilità dell'impugnazione..

L'art. 33 comma 5 C.G.S. impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all'invio all'Organo giudicante. Nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 C.G.S., l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38 comma 6 C.G.S. Manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura Federale, peraltro non fornita nemmeno all'odierna riunione. Tale omissione comporta l'improcedibilità del reclamo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.

(279) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD AURORA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 9 AL CALCIATORE ILIAS GKIZIS, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna CU n. 40 del 22.4.2009).

A seguito di deferimento del Procuratore Federale, la CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna ha applicato nei confronti del calciatore Gkizis la sanzione della squalifica per mesi nove.

Con il reclamo inoltrato alla Corte di Giustizia Federale e da tale organo rimesso a questa Commissione Disciplinare Nazionale in ragione della sua competenza, la Soc. Aurora chiede la riforma della impugnata decisione.

All'udienza odierna nessuno compariva per la ricorrente. Il rappresentante della Procura Federale eccepiva preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte della reclamante e concludeva per l'improcedibilità dell'impugnazione.

L'art. 33 comma 5 C.G.S. impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all'invio all'Organo giudicante. Nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 C.G.S.,

l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38 comma 6 C.G.S. Manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura Federale, peraltro non fornita nemmeno all'odierna riunione. Tale omissione comporta l'improcedibilità del reclamo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa non versata.

(297) - RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD AUDAX CASINALBO AVVERSO LA SQUALIFICA RIDOTTA FINO AL 31.10.2009 AL CALCIATORE MIRKO TOSI (delibera GS CU n. 38 dell'8.4.2009 e delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna CU n. 40 del 22.4.2009).

Visti gli atti;

letto il ricorso;

considerato che la Società ASD Audax Casinalbo ricorre avverso la decisione della CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna che ha ridotto fino al 31.10.2009 la squalifica al calciatore Mirko Tosi (C.U. N°. 40 del 22.4.2009), precedentemente inflitta dal Giudice Sportivo fino al 31.12.2009 (CU n. 38 dell'8.4.2009), chiedendo una ulteriore riduzione; ritenuto che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali, è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell'art. 44 C.G.S., soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l'attività agonistica, mentre la Commissione Disciplinare Nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore Federale; rilevato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 C.G.S., e pertanto il ricorso è inammissibile;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e dispone incamerarsi la tassa versata.

“”

Il Presidente della CDN
Avv. Riccardo Andriani

Pubblicato in Roma il 5 giugno 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete